



D.L. 41/2022 - Elezioni amministrative e referendum da tenersi nel 2022 e modalità operative per la raccolta del voto

A.C. 3591 - D.L. 41/2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3591 - D.L. 41/2022
Titolo:	Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **9 articoli** suddivisi in **37 commi**.

L'**articolo 1**, composto di un unico comma, prevede - limitatamente alle **consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022** - che l'elettore provveda ad **inserire personalmente la scheda nell'urna**, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'**articolo 2** prevede l'applicazione, in caso di **contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative**, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli **uffici elettorali di sezione** e l'entità degli **onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici** si fa riferimento alla **normativa per le elezioni amministrative**, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente al termine del voto si proceda **prima allo scrutinio** delle schede votate per ciascun **referendum** e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le **spese** derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'**articolo 3** dispone in ordine alla costituzione di **apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19**, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'**articolo 4** disciplina l'esercizio del voto presso il **proprio domicilio** per gli elettori sottoposti a **trattamento domiciliare** o in condizioni di **quarantena** o di **isolamento fiduciario** per Covid-19.

In particolare, al **comma 6** si dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle **elezioni regionali dell'anno 2022** "ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale".

Al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire la previsione dell'articolo 4, comma 6, in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

L'**articolo 5** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** destinato a interventi di **sanificazione dei locali** sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai **protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo** ed al relativo onere si

provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è dunque istituito un **fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022**, destinato a interventi di **sanificazione dei locali** sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 (**comma 1**). Con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

L'**articolo 6** riduce a un **terzo** il numero minimo di **sottoscrizioni** richieste per la **presentazione delle liste e candidature**, limitatamente alle **elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1)**. In secondo luogo, riduce **dal 50% al 40%** il numero dei **votanti** richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei **comuni con meno di 15.000 abitanti** nei casi in cui sia stata ammessa e votata **una sola lista** ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli **elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero** che non esercitano il diritto di voto (**comma 2**). In terzo luogo, **rinvia dal 2022 al 2023** l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del **voto** in via **digitale** per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum*. Contestualmente, dispone un finanziamento di **un milione di euro** per l'anno **2023** del **Fondo per il voto elettronico (comma 3)**.

L'**articolo 7** apporta modifiche alla [legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le Corti di appello di **Milano, Bologna, Firenze e Napoli** - di un **Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero**. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che (all'[articolo 7 della legge n. 459 del 2001](#)) prevede l'istituzione di un apposito organo - **l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle **operazioni di scrutinio**, gli **uffici decentrati** per la circoscrizione Estero **inviando all'ufficio centrale** i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, **l'Ufficio centrale** per la circoscrizione Estero - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - **proclama gli eletti** in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. L'articolo 7 del decreto-legge in esame modifica anche il [DPR 2 aprile 2003, n. 104](#). È autorizzato quindi uno stanziamento di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 per gli oneri di funzionamento degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Come ricordato tali previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai *referendum* abrogativi del **12 giugno 2022**, i quali sono stati **indetti** mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella [Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022](#). L'articolo 7 interviene infine sull'[articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'**articolo 8** reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 9** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali» «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» entrambi ricadenti nell'ambito della competenza legislativa **esclusiva statale**, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, **lettere f) e p)**, della Costituzione; assume **altresì rilievo** la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, «**profilassi internazionale**» (articolo 117, comma secondo, **lettera q)**; in proposito, si ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla competenza legislativa esclusiva statale "profilassi internazionale".

Senato: Nota breve n. 397
Camera: Nota Questioni regionali n. 255
27 maggio 2022

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
--------	---	--------------------------------------	---

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0255